

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 147
Bellinzona, 21 dicembre

49/2021

Legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur); modifica

(del 15 marzo 2021)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 17 aprile 2019 n. 7656 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 marzo 2021 n. 7656R della Commissione economia e lavoro,

decreta:

I

La Legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur) è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2 lett. l, m (nuove) e cpv. 3, 4, 5, 6 (nuovi)

²Essa ha in particolare i seguenti compiti:

(...)

- l) concludere accordi con terzi, fintanto che essi siano nell'interesse delle OTR e/o dell'ATT o che si rendano necessari per l'attuazione della presente legge;
- m) sviluppare e gestire la piattaforma online per la registrazione e il rilascio di un numero identificativo per i datori di alloggio definiti dall'art. 21 cpv. 4 con lo scopo di avere una panoramica completa degli alloggi messi a disposizione del mercato turistico cantonale.

³La piattaforma online dell'ATT di cui al cpv. 2 lett. m centralizza le informazioni ed è in parte alimentata dalla banca dati SEPU (strutture soggette alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010).

⁴L'organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare dei dati raccolti nella piattaforma online alle seguenti autorità:

- Polizia cantonale tramite accesso alla piattaforma online, allo scopo di avere una panoramica completa anche degli alloggi non sottoposti alla Lear;
- Comuni ticinesi, allo scopo di confermare l'idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio;
- OTR, allo scopo di controllare la regolare notifica dei pernottamenti e del pagamento delle tasse turistiche.

⁵I dati delle strutture non più attive vengono conservati al massimo 5 anni, riservata la legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).

⁶Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

- a) il catalogo dei dati personali elaborati;
- b) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;
- c) la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati;
- d) le misure di sicurezza.

Art. 21 cpv. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (nuovo)

²L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di 0.50 franchi al minimo e di 4.50 franchi al massimo per pernottamento.

³Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d'alloggio in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero.

⁴Quali stabilimenti d'alloggio s'intendono alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, camper e altri stabilimenti analoghi, purché essi siano adatti all'alloggio ripetuto di ospiti.

⁵I datori di alloggio e i proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR, salvo laddove l'ATT sia stata delegata di tale compito (art. 15 cpv. 2 lett. 1).

⁶Proprietari di appartamenti o case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra 15 franchi e 100 franchi per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.

⁷Sono pure tenuti al pagamento dell'importo annuale fisso gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.

Numero identificativo

Art. 21a (nuovo) ¹Ogni datore di alloggio, così come definito nell'art. 21 cpv. 4, per poter esercitare la propria attività, deve annunciarsi e ottenere un numero identificativo per il tramite dell'apposita piattaforma online dell'ATT. Ai datori di alloggio che sottostanno alla Lear e che al momento dell'introduzione della presente legge sono già correttamente iscritti all'interno della banca dati SEPU viene assegnato automaticamente il numero identificativo.

²Agli alloggi che non sottostanno alla Lear viene rilasciato il numero identificativo immediatamente al termine dell'invio e della compilazione del formulario digitale creato dall'ATT, a condizione che i datori di questi alloggi inseriscano in modo completo i dati richiesti relativi alla struttura ricettiva.

³I comuni, per il tramite della piattaforma online dell'ATT, sono tenuti a confermare, entro 6 mesi dalla data di rilascio del numero identificativo, l'idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio, che non sottostanno alla Lear. In casi particolari può essere concessa una deroga relativa alla tempistica di conferma.

⁴I datori di alloggio che pubblicano la loro struttura devono fornire e pubblicare il loro numero identificativo all'interno dell'annuncio. Nessun annuncio online e offline può essere pubblicato senza numero identificativo. In caso di abuso è applicabile l'art. 36.

⁵I datori di alloggio ritenuti non idonei ai sensi dell'art. 21a cpv. 3 o che non si sono registrati definitivamente, non possono in nessun modo locare turisticamente la loro struttura, sia per il tramite di piattaforme online che per il tramite di altri canali. Le OTR devono segnalare i casi di contravvenzione.

II Disposizione transitoria dell'art. 21a

I datori di alloggio non assoggettati alla Lear che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2021 già locano turisticamente le loro strutture ricettive, hanno un anno di tempo per ottenere il numero identificativo.

III

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 15 marzo 2021

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Caverzasio**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto III della modifica del 15 marzo 2021 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur), pubblicata nel Foglio ufficiale del 18 marzo 2021,

risolve:

La modifica del 15 marzo 2021 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur) è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2022.

Bellinzona, 15 dicembre 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Legge**sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear);
modifica**

(del 15 marzo 2021)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 17 aprile 2019 n. 7656 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 marzo 2021 n. 7656R della Commissione economia e lavoro,

decreta:**I**

La Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è modificata come segue:

Capitolo XV

Banca dati

Banca dati
a) disposizioni
generali

Art. 51 ¹Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.

²Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l'organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l'accesso degli utilizzatori appartenenti all'amministrazione cantonale.

³La banca dati persegue i seguenti scopi:

- a) la verifica dell'adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell'autorizzazione per la conduzione degli esercizi pubblici;
- b) il monitoraggio nonché l'ottimizzazione dei controlli dell'attività;
- c) l'allestimento di statistiche anonimizzate;
- d) la verifica degli ospiti presenti sul territorio cantonale.

⁴La banca dati contiene dati personali necessari all'adempimento degli scopi di cui al cpv. 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all'idoneità a svolgere la professione.

b) disposizioni
esecutive

Art. 51a (nuovo) Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:
a) il catalogo dei dati personali elaborati;
b) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;
c) la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati;
d) le misure di sicurezza.

c) trasmissione
dei dati e aventi
diritto di acces-
so

Art. 51b (nuovo) ¹Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell'organo responsabile.

²L'organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell'Azienda turistica ticinese.

prima dell'art. 52

Capitolo XVI

Disposizioni varie e finali

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 15 marzo 2021

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Caverzasio**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II della modifica del 15 marzo 2021 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear), pubblicata nel Foglio ufficiale del 18 marzo 2021,

risolve:

La modifica del 15 marzo 2021 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2022.

Bellinzona, 15 dicembre 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 (ROPMA); modifica

(del 15 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 (ROPMA) è modificato come segue:

Decreto legislativo che approva il conto economico ed il bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca dello Stato del Cantone Ticino

(del 14 dicembre 2021)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- preso atto della relazione del Consiglio di amministrazione della Banca dello Stato nonché del rapporto del 26 marzo 2021 dell'Ufficio di revisione esterno concernenti l'esercizio 2020;
- visto il messaggio 28 aprile 2021 n. 7989 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 Sono approvati il conto economico ed il bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca dello Stato del Cantone Ticino.

²Il conto economico chiude con un utile netto di 50'504'509.44 franchi (52'022'827.01 franchi nel 2019).

Art. 2 È parimenti approvata la seguente destinazione dell'utile netto secondo l'art. 40 della legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988:

fr. 24'000'000.00	allo Stato, per interesse sul capitale di dotazione (2019: fr. 21'500'000.00)
fr. 17'669'509.44	allo Stato, per partecipazione all'utile (2019: fr. 20'348'827.01)
fr. 8'835'000.00	alla riserva legale generale (2019: fr. 10'174'000.00)
<u>fr. 50'504'509.44</u>	<u>(2019: fr. 52'022'827.01)</u>

Art. 3 È dato scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione della Banca dello Stato.

Bellinzona, 14 dicembre 2021

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Pini**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 15 dicembre 2021 n. 225)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear); modifica

(del 15 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear) è modificato come segue:

Capitolo quattordicesimo

Banca dati

Organo responsabile	Art. 96a (nuovo) L'organo responsabile della banca dati SEPU è il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.
Diritti della persona interessata	Art. 96b (nuovo) Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi garantisce il diritto di accesso conformemente alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e alla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).
Utenti della polizia comunale	Art. 96c (nuovo) Le polizie comunali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla legislazione in materia di collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali.
Catalogo dei dati	<p>Art. 96d (nuovo) ¹Il registro contiene i seguenti dati e documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura; b) numero identificativo della struttura; c) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei gerenti, dei datori di lavoro nonché dei proprietari degli immobili in cui si situano gli esercizi pubblici; d) documentazione allegata all'istanza in virtù dell'art. 54; e) autorizzazione; f) rapporti dei controlli effettuati; g) decisioni e sanzioni emanate nell'ambito della legge; h) nome, cognome e indirizzo delle eventuali persone diffidate. <p>²Le notifiche relative agli ospiti sono registrate con i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) generalità della persona notificata; b) numero e copia del documento d'identità; c) numero d'annuncio di registrazione; d) eventuale numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni. <p>³L'organo responsabile autorizza la condivisione nella banca dati dell'Agenzia turistica ticinese dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura; b) numero identificativo della struttura; c) numero dei posti letto della struttura; d) dati relativi alla validità dell'attività.
Durata di conservazione, cancellazione e distruzione	<p>Art. 96e (nuovo) ¹I dati di cui al cpv. 1 dell'art. 96d sono conservati per 10 anni a partire dallo scadere dell'autorizzazione.</p> <p>²I dati di cui al cpv. 2 dell'art. 96d sono conservati per 5 anni.</p> <p>³Decorso i termini di conservazione di cui al cpv. 1 e 2, i dati possono essere conservati dall'organo responsabile in forma anonima per scopi statistici.</p>
Misure di sicurezza	Art. 96f (nuovo) Per la sicurezza della banca dati SEPU vengono adottate le opportune misure tecniche.

Capitolo quindicesimo
ex capitolo quattordicesimo

Capitolo sedicesimo
ex capitolo quindicesimo

Capitolo diciassettesimo (nuovo)
ex capitolo sedicesimo

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2022.

Bellinzona, 15 dicembre 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento
della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur); modifica

(del 15 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur) è modificato come segue:

Art. 1 lett. c

c) concedere le misure fino a un importo massimo di 500'000 franchi per singola misura e stabilire l'importo, la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario;

Art. 2 lett. b

b) eseguire le operazioni di gestione relative al versamento e, in caso di mutui, al rimborso delle misure ai sensi della legge;

Obblighi per i datori di lavoro
(art. 20 segg. LTur)

Art. 9 ¹I gestori professionali di stabilimenti di alloggio sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio elettronico di tutti i pernottamenti segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, entro il 5 di ogni mese.

²I datori di alloggio che affittano privatamente camere, appartamenti o case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili e i gestori di capanne, alloggi collettivi e simili sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, almeno una volta l'anno, al più tardi entro il 5 gennaio.

³Le OTR possono richiedere il rendiconto annuale dei pernottamenti elaborato dalle piattaforme di riservazione.

⁴I datori di alloggio possono, in via eccezionale, trasmettere il conteggio in formato cartaceo, nel caso in cui dimostrino di non avere un allacciamento internet o altri motivi rilevanti che lo giustifichino.

- Piattaforma online**
- a) catalogo dei dati**
- Art. 10a (nuovo)** ¹La piattaforma online dell'ATT di cui all'art. 15 cpv. 2 lett. m LTur contiene i seguenti dati e documenti:
a) numero identificativo della struttura;
b) nome della struttura/insegna;
c) informazioni di contatto;
d) indirizzo completo della struttura;
e) dati relativi alla capienza della struttura;
f) tipologia di alloggio;
g) autorizzazione.
- ²L'organo responsabile autorizza la condivisione nella banca dati SEPU dei seguenti dati:
a) numero identificativo generato da ATT;
b) dati necessari al rilascio del numero identificativo della struttura/attività.
- b) diritto di accesso**
- Art. 10b (nuovo)** L'ATT garantisce il diritto di accesso conformemente alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e può trasmettere, su richiesta scritta, previa presentazione di un documento d'identità, le informazioni contenute nella piattaforma online relative al richiedente.
- c) durata di conservazione**
- Art. 10c (nuovo)** I dati di cui all'art. 10a cpv. 1 sono conservati per 10 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione; possono essere conservati dall'organo responsabile in forma anonima per scopi statistici.
- d) misure di sicurezza**
- Art. 10d (nuovo)** Per la sicurezza della piattaforma online dell'ATT vengono adottate le opportune misure tecniche.
- Art. 11 lett. c, g (nuova)**
c) le camere, gli appartamenti, le case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili;
g) gli stabilimenti d'alloggio che vengono offerti mediante portali online a incasso diretto.
- Tassa di soggiorno**
(art. 21 cpv. 5 LTur)
- Art. 12 (nota marginale)**

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2022.

Bellinzona, 15 dicembre 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14 settembre 2016; modifica

(del 15 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14 settembre 2016 è modificato come segue:

Art. 1 prima frase e lett. g (nuova)

Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti:

(...)

g) fr. 2.00 per gli stabilimenti d'alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto.

II

La presente modifica di decreto esecutivo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2022.

Bellinzona, 15 dicembre 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto esecutivo
concernente il valore del punto TARMED provvisoriale a partire
dal 1° gennaio 2021 per le prestazioni ambulatoriali negli studi medici
degli assicurati iscritti alla Cooperativa di acquisti HSK SA
rispettivamente CSS Assicurazione malattie SA**

(del 15 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 44 capoverso 1 e 53 della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), l'articolo 50 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA) e l'articolo 37 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm);

richiamato il decreto esecutivo del 23 giugno 2021, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020 le convenzioni sul valore del punto TARMED sottoscritte tra Ordine dei Medici del Canton Ticino, Cooperativa di acquisti HSK SA e CSS Assicurazione malattie SA per le prestazioni ambulatoriali negli studi medici;

preso atto che le trattative tra Ordine dei Medici del Canton Ticino, Cooperativa di acquisti HSK e CSS Assicurazione malattie SA non hanno portato ad alcun accordo per l'anno 2021 e le negoziazioni sono state dichiarate fallite;

tenuto conto che l'esame per la determinazione del valore del punto definitivo ai sensi della LAMal implica un tempo tecnico di durata significativa;

ritenuto opportuno, in ossequio al principio della protezione tariffale nei confronti degli assicurati, definire in via provvisoriale un valore del punto per il periodo che intercorre dal 1° gennaio 2021 al momento in cui acquisirà forza di cosa giudicata la tariffa definitiva per l'anno 2021;

rilevato altresì che il valore del punto provvisoriale non ha alcuna incidenza sulla decisione di fissazione del valore del punto definitivo;

osservato che al momento della crescita in giudicato del valore del punto definitivo le parti procederanno agli eventuali conguagli relativi alle fatture già emesse;